



COMUNE DI CALENZANO

---

## **Regolamento taxa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)**

*(Approvato con deliberazione n.69/CC del 12.07.1994 e modificato con deliberazioni n.26/CC del 10.03.1995-33/CC del 29.04.1997-10/CC del 29.01.2001-157/CC del 30.12.2004 e 173 del 29.12.2005)*

---

### **I N D I C E**

#### **TITOLO I - LE OCCUPAZIONI**

- Art. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della taxa
- Art. 4 - Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 5 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della taxa
- Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 7 - Modalità generali per la richiesta di occupazione
- Art. 8 - Istruttoria delle domande di concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Procedimento per il rilascio della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 10 - Occupazioni per le quali necessita l'autorizzazione e/o la concessione edilizia
- Art. 11 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 12 - Occupazioni occasionali
- Art. 13 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 14 - Mostre merci
- Art. 15 - Girovaghi
- Art. 16 - Lavori edili
- Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 18 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 19 - Occupazione con ponti, scale ecc.
- Art. 20 - Occupazione con tende e tendoni
- Art. 21 - Affissioni
- Art. 22 - Delimitazione delle occupazioni
- Art. 23 - Obblighi del concessionario
- Art. 24 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 25 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 26 - Procedimento per la revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 27 - Effetti della revoca
- Art. 28 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 29 - Rimozione delle opere

#### **TITOLO II - DISCIPLINA FISCALE**

- Art. 30 - Oggetto della taxa

- Art. 31 - Soggetti passivi
- Art. 32 - Classificazione del Comune
- Art. 33 - Presentazione della denuncia
- Art. 34 - Classificazione delle aree
- Art. 35 - Distributori di carburanti e di tabacchi
- Art. 36 - Tempi di occupazione
- Art. 37 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
- Art. 38 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 39 - Esenzioni
- Art. 39 bis Altre ipotesi di esenzione
- Art. 40 - Affrancazione della tassa per i passi carrabili
- Art. 41 - Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee
- Art. 42 - Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti
- Art. 43 - Riserva di disciplina
- Art. 44 - Riscossioni in abbonamento
- Art. 45 - Contribuenti morosi
- Art. 46 - Rimborso, modalità

### TITOLO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 47 - Principi generali
- Art. 48 - Deliberazione di affidamento della gestione in connessione
- Art. 49 - Controlli
- Art. 50 - Funzionario responsabile

### TITOLO IV - NORME FINALI E DI SANZIONE

- Art. 51 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 52 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 53 - Norme finali
- Art. 54 - Norme transitorie

## TITOLO PRIMO

### LE OCCUPAZIONI

#### Art. 1

##### Occupazioni di suolo e spazio pubblico

1. In applicazione del D.L.vo 15/11/93 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Calenzano si osservano le norme del presente regolamento.

2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

#### Art. 2

##### Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee, occasionali:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di un manufatto o di un impianto,
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
- c) sono occasionali le occupazioni temporanee di durata inferiore ad otto giorni.

#### Art.3

##### Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. L.vo 15-11-1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci, o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) tende fisse o retrattili installate in via permanente;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- f) occupazioni con fosse biologiche e/o impianti di smaltimento;
- g) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- h) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.
- i) concessione di aree per parcheggi custoditi o a pagamento;
- l) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. Le ipotesi di cui al comma 1) chiariscono ma non modificano quelle previste dall'art. 38 del D.L.vo 507/93 e successive modifiche

#### Art.4

##### Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

2. Sono considerati altresì passi carrabili, assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per mt. 1, ancorchè la profondità stessa risulti superiore o inferiore a mt. 1.

3. Nel caso in cui non esistano marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito al proprietario in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8), del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera nè esercizio di particolari attività.

Il concessionario del passo carraio, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 22 del D. L.vo 285/92 che approva il nuovo codice della strada, è tenuto all'apposizione di un apposito contrassegno di divieto di sosta in prossimità del passo carrabile. Tale contrassegno, che porterà l'indicazione del numero di concessione rilasciata dall'Amministrazione com.le per l'occupazione di che trattasi, verrà fornito dal Comune previa corresponsione del corrispettivo che sarà determinato con delibera della Giunta Municipale.

E' vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.

Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1' del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione delle segnalazioni.

#### Art. 5

##### Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi, e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili.
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville.
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

2. Le ipotesi di cui al presente articolo chiariscono ma non modificano quelle previste dall'art. 38 del D.L.vo 507/93 e successive modifiche.

## Art. 6

### Concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Comune, tramite il responsabile del procedimento, su richiesta dell'interessato.

2. La concessione e/o l'autorizzazione verranno rilasciate o negate:

- nel rispetto delle norme di legge vigenti al momento del rilascio e ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento;
- con l'eventuale apposizione di condizioni e prescrizioni che il Comune intendesse determinare a tutela del pubblico transito, della pubblica incolumità e del pubblico interesse in generale;
- nel rispetto dei regolamenti di Polizia Municipale e della circolazione stradale nonchè delle disposizioni, della stessa Polizia Municipale, nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci.
- nel rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale in materia di commercio, viabilità, urbanistica e attività ricreative.
- nel rispetto dell'apposita regolamentazione per le occupazioni effettuate nelle fiere, nei mercati e/o nei posteggi dai venditori e dai produttori agricoli.
- con l'eventuale presentazione di idonee garanzie economiche, a mezzo di polizza fidejussoria, per gli adempimenti degli obblighi previsti nel provvedimento del Comune a carico del concessionario.

3. Il Comune con il rilascio della concessione e/o autorizzazione non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti dei terzi connessi al rilascio.

4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio comunale dovranno essere indicati:

- il numero progressivo;
- le generalità e la residenza del concessionario e il codice fiscale;
- la data del rilascio;
- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le eventuali condizioni alle quali è subordinato il rilascio;
- l'espressa riserva degli eventuali diritti dei terzi verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

5 E' riservata all'insindacabile giudizio del Comune la facoltà:

- a) di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica;
- b) di condizionare, in casi particolari, l'occupazione del suolo all'osservanza di norme e prescrizioni riportate nell'atto, la violazione delle quali comporterà la decadenza della concessione con le conseguenze di cui al D. L.vo 507/93 e successive modifiche ed al presente regolamento.
- c) di far presentare dall'interessato, a garanzia degli obblighi assunti con l'occupazione, polizza fidejussoria per la somma e con le modalità determinate dal Comune.

6. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per gli esercenti attività commerciali esclusivamente quando la richiesta riguarda lo spazio antistante il proprio esercizio.

7. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti del presente regolamento.

8. Per le occupazioni permanenti verrà rilasciato il provvedimento di concessione, per quelle temporanee il provvedimento di autorizzazione, per le occupazioni occasionali e per tutti gli altri casi specificamente previsti dal presente regolamento il visto del competente ufficio comunale.

#### Art. 7

##### Modalità generali per la richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda effettuare l'occupazione di luoghi e spazi pubblici soggetti al presente regolamento deve farne domanda, con le modalità previste nello stesso, su apposito modulo, predisposto dal Comune, e ottenerne il relativo titolo abilitativo.

2. La domanda deve contenere:

- a) le complete generalità del richiedente e/o del suo legale rappresentante;
- b) la residenza e il codice fiscale e/o partita iva;
- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire;
- d) l'ubicazione dettagliata del suolo e/o spazio che si desidera occupare;
- e) le esatte misure;
- f) la durata dell'occupazione;
- g) le modalità di uso;
- h) il numero di protocollo e la data del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia se ed in quanto necessaria, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, per l'occupazione di che trattasi;
- i) la dichiarazione di accettazione delle norme del presente regolamento, delle norme di legge che regolano la materia nonché di tutte le altre condizioni che il Comune intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse, del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- l) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. Nel caso in cui l'occupazione comporti la realizzazione di opere di qualunque genere e tipo e/o di manufatti il richiedente, oltre alla indicazione di cui alla lettera h) del comma 2) che precede, dovrà presentare:

- a) le planimetrie allegate alla pratica edilizia per la valutazione degli eventuali impedimenti o intralci al transito e al traffico veicolare nonché alle altre ragioni di interesse pubblico.
- b) prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione, la polizza fidejussoria a garanzia, se ed in quanto richiesta.

#### Art. 8

##### Istruttoria delle domande di concessione e/o autorizzazione

**1. Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997.**

**2. Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997.**

**3. Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997.**

**4. Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997.**

**5. Sostituito con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997.**

Il Comune ha facoltà di chiedere la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi posti a carico del richiedente nel provvedimento comunale. In tal caso il responsabile del procedimento dovrà:

- a) stabilire, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'ufficio di Polizia Municipale e dell'ufficio tecnico comunale, se esercitare o meno la facoltà di chiedere, al soggetto interessato, la prestazione di garanzie economiche;

- b) determinare, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio Polizia Municipale e dell'ufficio tecnico comunale, l'entità della garanzia economica da prestare;
- c) determinare le modalità di presentazione e di svincolo della polizza fidejussoria nonché tutti gli altri termini e modalità ritenuti necessari ai fini della prestazione della garanzia, da riportare tra le prescrizioni del provvedimento di concessione e/o autorizzazione (comma 1 lettera f).

Art. 9

Procedimento per il rilascio della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee

**Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997**

Art. 10

Occupazioni per le quali necessita l'autorizzazione e/o la concessione edilizia e occupazioni finalizzate all'esercizio di attività.

**Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997**

Art. 11

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione temporanea e/o occasionale può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che pertanto verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio di Polizia Municipale.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale, accertato con i mezzi che riterrà più opportuni se esistevano o meno le condizioni di urgenza trasmette la domanda al responsabile del procedimento specificando l'esito degli accertamenti svolti. In caso negativo il responsabile del procedimento non adotterà il provvedimento di sua competenza e applicherà le eventuali sanzioni di legge nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 12

Occupazioni occasionali

**Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997**

Art. 13

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

**Abrogato con deliberazione n. 33/C.C.del 29.04.1997**

Art. 14

Mostre merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

Art. 15  
Girovaghi

1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ai sensi della L. 28/3/1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione D.M. Industria e Commercio 4/6/93 n. 248

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri ai sensi delle norme richiamate al comma 3 che precede.

Art. 16  
Lavori edili

1. Quando per l'esecuzione di lavori edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con ponteggi, depositi di materiale, installazione di cantiere di lavorazione, ecc. nel permesso dovranno essere indicati i motivi, il tempo dell'occupazione e le modalità per l'eventuale ripristino dell'area occupata.

2. E' facoltà del Comune chiedere che sia presentata polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di ripristino dell'area e di asportazione del materiale sulla stessa depositato.

Art. 17  
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posta di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6, salvo maggiori altezze prescritte da norme specifiche; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

7. E' facoltà del Comune chiedere polizza fidejussoria a garanzia dei lavori da eseguirsi per le occupazioni di che trattasi.

Art. 18  
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori e alla presentazione, se richiesta, di polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dei luoghi oggetto di occupazione.

Art. 19  
Occupazione con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per traslochi, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

2. E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione.

Art. 20  
Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2. Per motivi di estetica e di decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

3. E' facoltà del Comune chiedere la presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della sostituzione o rimozione degli impianti di cui al 2' comma.

Art. 21  
Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 22  
Delimitazione delle occupazioni

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art. 23  
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico nel caso di occupazioni permanenti e temporanee mentre nel caso di occupazione oc-

casionale (art. 12) dovrà esibire copia della domanda sulla quale è stato annotato il visto del competente ufficio comunale con il quale è stata autorizzata l'occupazione;

b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa e quello adiacente, facendo anche uso di appositi contenitori per i rifiuti;

c) di ripulire, al termine dell'occupazione e/o in caso di decadenza e/o in caso di revoca della concessione e/o autorizzazione, l'area oggetto di occupazione asportando i materiali e/o le cose sulla stessa eventualmente depositate;

d) di rimettere in pristino l'area occupata nel caso sulla stessa siano stati eseguiti lavori di qualunque genere;

e) di riconsegnare al Comune, al termine dell'occupazione e/o decadenza e/o revoca della concessione e/o autorizzazione, l'area concessa nella stessa situazione di fatto nella quale questa si trovava alla data del provvedimento di occupazione;

f) di adempiere alle prescrizioni e alle norme riportate nel provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione;

g) di presentare polizza fidejussoria a garanzia dell'occupazione nei casi in cui la stessa è richiesta dal Comune ai sensi del presente regolamento.

3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

4. Nel caso di occupazioni temporanee, il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. Il titolare della concessione deve esercitarla direttamente e non può cambiarne la destinazione se prima non ha ottenuto l'autorizzazione scritta del Comune pena la revoca.

6. Il concessionario non deve porre in essere, in osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 285/92 alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Il concessionario è obbligato ad osservare le eventuali prescrizioni alle quali il Comune ha subordinato il rilascio della concessione e/o autorizzazione. La violazione di tale obbligo comporta, ai sensi dell'art. 41 del D. L.vo 507/93 e successive modifiche, la decadenza o la revoca delle stesse.

## Art. 24

### Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

4. Diversamente dalla revoca, il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

#### Art. 25

##### Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (Art. 41 1' comma D. L.vo 507/93 e successive modifiche).

2. La concessione e/o l'autorizzazione possono essere revocate in ogni e qualsiasi momento, oltre che per il motivo di cui al comma 1 anche per violazione di uno solo degli obblighi assunti dal concessionario di cui all'art. 23 che precede.

3. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

4. Egualmente il caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28/02/1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca d'ufficio dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.

5. La cessazione di un'attività o la revoca, il ritiro, la decadenza dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività medesima, costituisce motivo di revoca dell'occupazione del suolo pubblico concesso per lo svolgimento della stessa.

5. La revoca della concessione e/o autorizzazione comporterà lo svincolo della polizza fidejussoria, nel caso in cui questa sia stata prestata, se non si rende necessario quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento nel qual caso si seguirà la procedura dello stesso articolo.

#### Art. 26

##### Procedimento per la revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Alla revoca della concessione e/o autorizzazione provvederà il responsabile del procedimento, con atto adeguatamente motivato, nel quale dovranno essere esplicitate, in modo chiaro, le ragioni della revoca.

2. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4. In caso di attivazione, da parte del responsabile del procedimento, della procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento, gli uffici interessati a tale procedura dovranno rispettare i termini e le modalità indicate nel citato articolo.

5. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti alle leggi vigenti in materia.

#### Art. 27

##### Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca.
3. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte della A.C. a favore del titolare della stessa.

#### Art. 28

##### Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

#### Art. 29

##### Rimozione delle opere

1. In caso di scadenza del termine di durata della concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca e/o decadenza della stessa il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/ autorizzazione e/o di revoca:
  - a) alla rimozione delle opere integranti la occupazione;
  - b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
  - c) alla asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
  - d) alla rimissione in pristino dell'area;
  - e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.
2. Il termine entro il quale il soggetto interessato dovrà provvedere agli adempimenti di cui al comma 1, dovrà essere congruo e dovrà essere determinato dal responsabile del procedimento sentito l'ufficio tecnico comunale.
3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto al comma 1, verrà diffidato a mezzo di lettera raccomandata A/R ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento sentiti i competenti uffici comunali.
4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato se non sono state prestate garanzie economiche si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso ha prestato garanzia a mezzo di polizza fidejussoria, il Comune utilizzerà la somma stabilita nella citata polizza per eseguire i lavori e le occupazioni che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

## TITOLO II

### DISCIPLINA FISCALE

#### Art. 30

##### Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 con deliberazione della Giunta Municipale n. 285 del 5/4/1994.

#### Art. 31

##### Soggetti passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

#### Art. 32

##### Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla classe IV.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate, conseguentemente, le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. L.vo 15/11/1993 n. 507.

#### Art. 33

##### Presentazione della denuncia

1. Il concessionario delle occupazioni permanenti di spazi pubblici, ovvero il richiedente, nei casi in cui il presente regolamento non prevede il rilascio di concessione e/o autorizzazione dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D. L.vo. 15/11/1993 n. 507 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'A.C.
2. Il modulo da approvarsi con atto G.M., così come la sua variazione, deve prevedere:
  - a) le generalità complete del contribuente;
  - b) i codici fiscali di riferimento;
  - c) la superficie occupata;

- d) la categoria;
- e) la sua ubicazione;
- f) la durata;
- g) gli estremi dell'atto di concessione.

3. Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio tributi per la indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta. Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

4. Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Calenzano e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

5. La concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee saranno rilasciate al richiedente dal competente ufficio comunale solo dopo che questi ha esibito copia della denuncia di cui all'art. 50 sopra citato.

#### Art. 34 Classificazione delle aree

1. Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma III del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1' categoria: centro abitato
- 2' categoria: rimanente territorio

Appartiene alla 1' categoria la zona compresa fra: Confine amministrativo Comune di Campi Bisenzio, confine amministrativo Comune di Sesto Fiorentino, porzione Via A. Da Settignano, complesso Villa Gamba Ghiselli, abitato di Settignano, stabilimento UNICEM, porzione di Via delle Cantine, porzione torrente Chiosina, stabilimento ex Arsol, abitato del Colle, porzione strada provinciale Barberinese, Via delle Bartoline, porzione Torrente Marina, Loc. Dietro Poggio, Loc. Pagnelle, Via Meucci, confine amministrativo Comune di Campi B.zio.

Appartiene alla 2' categoria la restante zona del territorio comunale.

2. Il tutto in conformità alla allegata planimetria ove la zona che perimetra il centro abitato è individuata con linea puntinata.

3. La classificazione viene deliberata dalla G.M. previo parere della Commissione Edilizia.

4. La tariffa comunale fra i limiti di minimo e di massimo rappresenta unicamente il campo di variazione dell'imposizione riferibile a zone del territorio comunale classificate di prima categoria nel regolamento. Ovviamente, le misure di tariffa o di tassazione deliberate per le zone di prima categoria vanno graduate in rapporto al numero delle categorie stabilito nel regolamento. Tale graduazione non può essere operata oltre il limite del 30% della misura deliberata per la prima categoria.

5. Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42/6 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507.

#### Art. 35 Distributori di carburanti e di tabacchi

1. In conformità all'art. 48 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507, ai fini della graduazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, il territorio comunale è suddiviso in zone come risulta dalle allegate planimetrie approvate.

#### Art. 36 Tempi di occupazione

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D. L.vo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. a), ovvero per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

3. In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste all'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

4. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

#### Art. 37 Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

1. Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42 commi 4 e 5 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507 e quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

2. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

3. Merci esposte davanti o a fianco degli esercizi commerciali.

La superficie tassabile viene stabilita misurando lo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

4. Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione.

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

5. Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

6. Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.

Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale, con condutture, cavi e impianti per trasporto di acqua e di altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a Km. lineare o frazione delle occupazioni stesse.

7. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazione, estensione o rimozione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

8. Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2 del D. L.vo 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47 comma 4 del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per un singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

#### Art.38

##### Criteria per la determinazione della tariffa

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra una tassa nella misura risultante alle tariffe deliberate a norma dell'art. 42, comma 6, el D. L.vo 15/11/1993 n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni in esso previste e i cui all'allegato "A" facente parte integrante el presente regolamento.

2. Per gli anni successivi al 1994, secondo quanto disposto dall'art. 40 del suddetto decreto legislativo, le tariffe sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 31/10 di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva; in assenza di deliberazione sono confermate le tariffe dell'anno precedente.

#### Art. 39

##### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, iniziative di beneficenza, manifestazioni sportive nei casi in cui la durata delle stesse non superi un giorno.

b) stazionamento di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni due, nonchè le carovane a seguito degli spettacoli viaggianti.

c) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;

d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

e) occupazioni per traslochi, oppure con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, ecc. di durata non superiore ad una giornata;

f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

2. Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.

In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;

b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;

d) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purchè costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonchè i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi.

e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap.

f) i vasi di fiori posti a delimitazione della proprietà privata dall'adiacente area pubblica;

g) le pensiline dell'autobus e le paline di fermata del trasporto pubblico locale e di linea;

#### Art. 39 bis – Altre ipotesi di esenzione

Sono esentati dal pagamento della TOSAP gli esercizi commerciali ed altri soggetti senza fini di lucro che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di programmi di rivitalizzazione dei centri storici e/o frazioni del Comune, così come individuati con specifici provvedimenti adottati con atto della Giunta Municipale.

#### Art. 40

##### Affrancazione della tassa per i passi carrabili

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. L.vo 507/93 la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### Art. 41

##### Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

2. Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'Ufficio Comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

#### Art. 42

##### Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

1. La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata negli stessi termini di presentazione della denuncia e cioè entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente tramite versamento in c/c postale mediante gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune

con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 33 del presente regolamento.

3. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune.

#### Art. 43

##### Riserva di disciplina

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

#### Art. 44

##### Riscossioni in abbonamento

1. Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, e si verificano con carattere ricorrente ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D. L.vo 507/93 e successive modifiche, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45 citato.

2. In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente.

3. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

4. Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria

#### Art. 45

##### Contribuenti morosi

1. A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR 28/1/1988 n. 43, in unica soluzione con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (art. 2752 del codice civile).

Per le concessioni soggette a rinnovo periodico, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità; qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### Art. 46

##### Rimborso modalità

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

2. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### TITOLO III

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

##### Art. 47

##### Principi generali

1. In conformità all'articolo 52 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:
  - a) in forma diretta
  - b) in concessione a privati
  - c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) legge 08/06/1990 n. 142.
2. Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.
3. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.
4. In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507.

##### Art. 48

##### Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

1. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 47 del presente regolamento, da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.
2. In particolare dovranno essere approvati in conformità all'articolo 56 della legge 08/06/1990 n. 142 - il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente - la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

##### Art. 49

##### Controlli

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonchè di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

2. A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali

#### Art. 50

#### Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

2. Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

### TITOLO IV

#### NORME FINALI E DI SANZIONE

#### Art. 51

#### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 D.L.vo n. 507/93, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

- per le violazioni dell'art. 6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000;
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 25.000 e massima di L. 500.000.

#### Art. 52

#### Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili di sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con ordinanza del Sindaco per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### Art. 53

#### Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. E' abrogato il regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/10/1988 con atto n. 410. Sono

altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente regolamento.

Art. 54  
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D. L.vo 507/93:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo II art. 34 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo. Nello stesso termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. L.vo suddetto, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di Lit. 50.000.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

d) comma 5) - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. L.vo 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14/9/1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del DPR 43 del 28/1/1988, riguarderà la sola riscossione della tassa per le annualità fino al 1994.-